**LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI**

*(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)*

La sottoscritta CARLONI Valeria nata a ………………………. Il ……………………. E residente in ………………………via ………………………………. N° ……………. C.F. : ………………………………… cittadinanza …………………………………………………. di seguito denominato/a locatore identificata mediante Carta d’identità n° ………………………….. rilasciata da ……………………………………………… in data ………………………………. Scadenza ………………………

(assistito/a da………………………………………………………… in persona di …………………………...)

**concede in locazione**

a …………………………………. nata a ………………………. Il ……………………. e residente in ………………………via ………………………………. N° ……………. C.F. : …………………………………………………. cittadinanza …………………………………………………. di seguito denominato/a locatore identificata mediante Carta d’identità n° ………………………….. rilasciata da ……………………………………………… in data ………………………………. Scadenza ………………………(assistito/a da………………………………………………………… in persona di …………………………...) che accetta, per sé e suoi aventi causa,

una porzione dell'unità immobiliare posta in Rieti - via Terenzio Varrone n. 3 piano …… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo: …………………………………………………………………………………… ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...………

b) prestazione energetica:…………………………………………………………….

c) sicurezza impianti ……………………………………………………………………

d) tabelle millesimali: proprietà ……… riscaldamento …….… acqua …… altre …………………

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

**Articolo 1** *(Durata)*  - Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi dal ……………………….. al…………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

**Articolo 2** *(Natura transitoria)* - Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra le Organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini. depositato il ……………… presso il Comune di Rieti - le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso di studi di …………… presso Polo Universitario Sabina Universitas di Rieti

**Articolo 3** *(Canone)* - Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito e sopramenzionato è convenuto in euro ………………….. , che il conduttore si obbliga a corrispondere ovvero a mezzo disposizione bancaria permanente SEPA con valuta 5 di ogni mese , in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna……………………

**Articolo 4** *(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)* - A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……………… pari a n. ……… mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

**Articolo 5** *(Oneri accessori)* Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto manato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’*Allegato C.*

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.  Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota mensile fissa di euro……….. salvo conguaglio annuale.

Sono inoltre interamente a carico del conduttore, da pagare direttamente o rimborsare mensilmente ed a semplice richiesta ed entro 7 (sette giorni) previa esibizione di bollette e relativo rendiconto di ripartizione, le spese relative pro-quota ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e tasse rifiuti e diverse .

**Articolo 6** *(Spese di bollo e di registrazione* Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 della legge 431 del 1998.

**Articolo 7** *(Pagamento)*  Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

**Articolo 8** *(Uso)* L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

**Articolo 9** *(Recesso del conduttore)*  Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

**Articolo 10** *(Consegna)* Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ……………………………………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

**Articolo 11** *(Modifiche e danni)*  - Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 12** *(Assemblee)*  - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

**Articolo 13** *(Impianti) -* Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs 192/05, on particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

**Articolo 14** *(Accessi)* - Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….

**Articolo 15** *(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)*  La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E, al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

**Articolo 16** *(Varie)* - A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobilelocato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

**APE - Consegna attestato di Prestazione Energetica** - Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativo alla prestazione energetica degli edifici relativamente all'unità immobiliare oggetto del presente contratto, redatto ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e della legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 recante: « Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia …” e che l’immobile concesso in locazione ricade in Classe ….. Epn …….. Kw/mq anno. L’attestato esprime quanta energia viene consumata per raggiungere le condizioni di confort per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

**OPZIONE IRPEF DI PARTE LOCATRICE - CEDOLARE SECCA** - La parte locatrice, relativamente ai canoni che andrà a percepire sulla base del presente contratto, dichiara specificamente di esercitare, ai fini IRPEF, l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” di cui all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto, legislativo 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dall' articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e come modificato dall’art. 9 del Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 e riconosciuta anche al punto 8.3 dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 26/E del 1 giugno 2011.

Parte locatrice stante la presente espressa dichiarazione di opzione inserita direttamente nel contratto è esonerata dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata; le parti potranno pertanto fruire, per gli anni in cui permarrà tale opzione, delle agevolazioni fiscali previste sull’imposta di bollo, registrazione ed eventuale risoluzione del presente contratto.

L’opzione per la “Cedolare Secca” deve intendersi valida per il primo anno d’imposta e dovrà intendersi mantenuta fino a nuova e diversa comunicazione che dovrà essere inviata sia all’Agenzia dell’Entrate che al conduttore nei termini previsti dalla legge. Per il periodo corrispondente al permanere dell’opzione della “Cedolare Secca” il locatore rinuncia all’applicazione dell’adeguamento del canone previsto dal precedente art. 2 e commisurato all’indice delle variazioni del costo della vita accertate dall’ ISTAT.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale.

………………………., li …………………...

Il locatore CARLONI Valeria ……………………………………

Il conduttore …………………………………… …………………………………

**A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 *(Natura transitoria)*, 4 *(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)*, 5 *(Oneri accessori)*, 7 *(Pagamento, risoluzione)*, 9 *(Recesso del conduttore)*, 10 *(Consegna)*, 11 *(Modifiche e danni)*, 13 *(Impianti)*, 14 *(Accessi)*, 15 *(Commissione di negoziazione paritetica)*, 16 *(Varie)* del presente contratto.**

Il locatore CARLONI Valeria ……………………………………

Il conduttore …………………………………… …………………………………